

Settore Approvvigionamenti e Logistica Ufficio Gestione Gare

RDO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE IN PVC NEGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

INDICE

- Art. 1 Oggetto dell'affidamento
- Art. 2 Tipologia e caratteristiche dei beni oggetto di fornitura
- Art. 3 Importo dell'affidamento
- Art. 4 Durata del contratto
- Art. 5 Modalità di esecuzione della fornitura
- Art. 6 Fatturazione e pagamento
- Art. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 8 Responsabilità dell'aggiudicataria
- Art. 9 Penali, recesso e risoluzione
- Art. 10 Responsabilità civile e cauzione
- Art. 11 Divieto di cessione del contratto
- Art. 12 Cessione del credito
- Art. 13 Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
- Art. 14 Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione
- Art. 15 Foro competente
- Art. 16 Oneri fiscali e spese contrattuali
- Art. 17 Trattamento dei dati personali

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento

Il presente documento contiene le Condizioni Particolari di Contratto della RDO per l'affidamento della fornitura di 850 mq di una nuova pavimentazione in materiale sintetico presso gli uffici della Agenzia delle Entrate sita in Roma alla via Giorgione, 159

L'aggiudicataria si impegna ad eseguire, alla quotazione offerta e alle condizioni indicate nella RDO e nel presente documento, la fornitura richiesta e tutti i servizi connessi e necessari alla fornitura della nuova pavimentazione, come indicato al seguente art. 2.

Le condizioni particolari di contratto contenute nel presente documento formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con l'aggiudicataria. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

Art. 2 – Tipologia e caratteristiche dei beni oggetto di fornitura. Sopralluogo facoltativo

L'affidamento prevede la fornitura e posa in opera di 850 mq di una nuova pavimentazione in materiale sintetico.

Di seguito si descrivono le caratteristiche tecniche minime della pavimentazione da fornire in opera:

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA PAVIMENTAZIONE:

- Tipologia: pavimentazione autoposante eterogenea in PVC multistrato presso-calandrata tipo SAGA2 Gerflor o equivalente;
- Norma prodotto: EN 652;
- Geometria taglio: quadrotte;
- Dimensione piastra: cm 50 x 50;
- Spessore piastra: mm 4,7;
- Spessore strato di usura: mm 0,7;
- Materiale: sintetico, PVC elastico stampato conforme alla normativa vigente;
- Strato intermedio: calandrato;
- Sottostrato: PVC/Sughero;
- Motivo: stampato;
- Colore: a scelta del committente;
- Resistenza al fuoco: B fl-s;
- Gruppo di abrasione (EN 649): T;
- Isolamento acustico (EN ISO 717-2): 14 dB

Nella fornitura sono, altresì, a carico dell'Impresa tutte le attività connesse e accessorie quali:

- ogni tipo di trasporto e movimentazione;

Il materiale costituente la fornitura dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione scritta del committente per la verifica di corrispondenza alle specifiche tecniche e alle esigenze dell'Agenzia. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere

all'Impresa prima della sottoscrizione del contratto, in aggiunta alla scheda tecnica, un campione della pavimentazione.

Art. 3 - Importo dell'affidamento

L'importo a base d'asta della RDO è pari ad € 38.250,00 (EURO trentottomiladuecentocinquanta/00) al netto dell'IVA e degli oneri della sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso.

All'aggiudicataria sarà liquidato il corrispettivo per la fornitura richiesta, secondo quanto indicato nell'offerta economica inviata in risposta alla RDO. Tale corrispettivo deve intendersi comprensivo di ogni onere e spesa e rimarrà fisso ed invariato per l'intera durata contrattuale

Art. 4 - Durata del contratto

Il contratto avrà durata strettamente necessaria al completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2019.

Art. 5 - Modalità di esecuzione

L'esecuzione delle prestazioni dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento e nel Capitolato Tecnico. La fornitura della pavimentazione dovrà avvenire in un'unica fase.

La fornitura dovrà essere effettuata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Via Giorgione n. 159, Roma.

Restano a carico dell'Impresa, in quanto compresi nel corrispettivo di cui all'art. 3, tutti gli oneri derivanti dal rispetto di tutti gli obblighi ed oneri indicati nel presente documento e nel Capitolato Tecnico, nessuno escluso.

Art. 6 – Fatturazione e pagamento

La fornitura della pavimentazione dovrà avvenire in un'unica fase.

Successivamente al rilascio del certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento, il fornitore procederà alla fatturazione e l'Agenzia provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente che verrà tempestivamente indicato dalla Società.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali, le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviate all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica – Settore Approvvigionamenti e Logistica - Ufficio Fornitori – Via Giorgione, 159 - 00147- Roma, attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del

Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario IPA: X3DZ5I.

L'aggiudicataria prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

L'aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

Il fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligato ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati, al più tardi, in sede di stipula. A tal fine è indispensabile provvedere a verificare l'inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito www.acquistinretepa.it prima di inviare l'offerta. Il sistema provvederà a comunicare i dati del solo aggiudicatario all'Amministrazione contestualmente alla stipula.

Il fornitore dovrà, inoltre, comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

Il fornitore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

Il fornitore trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

Il fornitore darà immediata comunicazione all'Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 - Responsabilità dell'aggiudicataria

L'aggiudicataria dovrà impegnarsi al pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento e nel Capitolato tecnico, nonché al rispetto delle disposizioni di ordine interno comunicate dall'Agenzia e ad adottare ogni precauzione necessaria ad evitare danni a persone e cose; restano a carico dell'aggiudicataria gli oneri necessari a riparare i danni eventualmente arrecati nell'esecuzione della fornitura; l'aggiudicataria è altresì responsabile per i danni eventualmente cagionati dal proprio personale in servizio a dipendenti dell'Agenzia o a terzi.

Art. 9 – Penali, recesso e risoluzione

In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento, l'Agenzia, previa contestazione dell'addebito, applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo netto totale contrattuale per ogni giorno di ritardo.

La penale sarà applicata anche in caso di fornitura difforme dagli obblighi previsti dal presente documento e dal Capitolato.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile.

Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protraesse oltre i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione della fornitura da parte della Società senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- consegna di prodotti diversi da quelli indicati in gara;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i..

Art. 10 - Responsabilità civile e cauzione

L'aggiudicataria assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione della fornitura e posa in opera e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all'Agenzia, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La polizza fideiussoria dovrà essere corredata:

- da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, e corredata di copia del documento di riconoscimento, con la quale il sottoscrittore dell'istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, l'Agenzia si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori;

oppure, in alternativa

- da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore.

È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonchè per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Pertanto, l'Agenzia si riserva di chiedere all'operatore economico aggiudicatario di fornire un miglioramento del prezzo offerto anziché procedere alla costituzione della cauzione definitiva.

Art. 11 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato per ciascun lotto a seguito della presente RDO.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

Art. 12 - Cessione del credito

È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia, a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni eseguite, effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 (cinquemila/00 euro), l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 13 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l'aggiudicataria deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 14 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione

L'aggiudicataria prende atto che l'affidamento dell'attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, l'Aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.

L'aggiudicataria è tenuta a sottoscrivere i "patti di integrità" previsti dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, relativa a "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Art. 15 - Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 16 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell'Agenzia delle Entrate nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di gara e all'eventuale stipula ed esecuzione contrattuale.

Per il Dirigente ad interim Giuseppe Telesca Il funzionario delegato Francesco Vasta "Firmato Digitalmente"